



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro della Salute,

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

*ed il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con delega in materia di
politiche per la famiglia*

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante *Legge di contabilità e finanza pubblica*;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, recante *Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421* con particolare riguardo all'articolo 3-septies concernente l'integrazione socio-sanitaria;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante *Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*;

VISTO l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001;

VISTO l'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)* che, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, istituisce presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato Fondo per le non autosufficienze;

VISTO l'articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone che gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa, in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)* e, in particolare, l'articolo 1, comma 159, con il quale si dispone che lo stanziamento del Fondo per le non



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro della Salute,

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

*ed il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con delega in materia di
politiche per la famiglia*

autosufficienze, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2015 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;

- VISTA** la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)* e, in particolare, l'articolo 1, comma 405, che dispone l'incremento dello stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;
- VISTO** il decreto del 26 settembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per gli affari regionali e le autonomie con delega in materia di politiche per la famiglia, di riparto del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2016;
- VISTO** l'articolo 1, comma 109, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)* laddove dispone che le eventuali risorse derivanti dalle attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità svolte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dalle verifiche straordinarie annue aggiuntive ivi previste, sono destinate ad incrementare il Fondo per le non autosufficienze sino alla concorrenza di 40 milioni di euro annui;
- VISTO** il documento di conclusione positiva della Conferenza dei servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, unito alla nota n. 4410 del 7 giugno 2017, e comprensivo della certificazione INPS validata dalla medesima Conferenza, con cui è stato accertato l'importo delle risorse di cui sopra, pari, per l'anno 2017, a 13.600.000 euro, in coerenza con quanto previsto dal comma 109 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012;



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro della Salute,

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

*ed il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con delega in materia di
politiche per la famiglia*

VISTA la legge 11 dicembre 2016 n. 232, recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*, che ha incrementato il Fondo per le non autosufficienze di 50 milioni di euro, portandolo ad un importo complessivo di 450 milioni di euro;

VISTO in particolare, l'articolo 1, ~~il~~ comma 411, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, laddove dispone che in sede di revisione dei criteri di riparto del Fondo per le non autosufficienze, previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale di riparto del Fondo per il 2016, è compresa la condizione delle persone affette dal morbo di Alzheimer;

VISTO l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, recante *Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno* in base al quale lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2017;

VISTO l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)* che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province Autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

CONSIDERATO che, in base all'Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 23 febbraio 2017, con cui sono state stabilite le modalità per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2017 da parte delle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 1, commi 680 e 682, della legge n. 208 del 2015, la dotazione del Fondo per le non autosufficienze è stata ridotta a 450 milioni di euro;



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro della Salute,

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

*ed il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con delega in materia di
politiche per la famiglia*

- VISTA** la nota del 20 marzo 2017, del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, laddove si rappresenta che, a seguito del ridimensionamento delle risorse per le politiche sociali, in conseguenza dell'Intesa del 23 febbraio 2017, le Regioni hanno espresso la volontà di intervenire per integrare, con risorse proprie e per un importo complessivo pari a 50 milioni di euro, le risorse nazionali afferenti al Fondo per le non autosufficienze;
- VISTO** il Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013;
- VISTO** il parere favorevole espresso dalla Conferenza Unificata il 24 luglio 2013 ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto interministeriale 6 luglio 2010, n. 167, sul Programma di azione biennale, e, in particolare, la raccomandazione ivi contenuta formulata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome (13/069/CU11/C8) riportante la richiesta di incrementare il finanziamento per le sperimentazioni regionali per le politiche, i servizi e i modelli organizzativi per la vita indipendente;
- VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 16 dicembre 2014, concernente il regolamento relativo al Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 2017, con il quale al Ministro per gli affari regionali e le autonomie è attribuita la delega ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del consiglio dei Ministri in materia di politiche per la famiglia;



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro della Salute,

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

*ed il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con delega in materia di
politiche per la famiglia*

ACQUISITA in data ... l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

DECRETA

Articolo 1

(Risorse del Fondo per le non autosufficienze)

1. Le risorse nazionali assegnate al "Fondo per le non autosufficienze" per l'anno 2017, pari complessivamente a 463,6 milioni di euro, sono:
 - a) le risorse di cui all'articolo 1, comma 159, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e le risorse di cui all'articolo 1, comma 405, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come integrate dall'articolo 5, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 pari a complessivi 450 milioni di euro;
 - b) le risorse derivanti dalle attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità svolte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), pari a 13,6 milioni di euro.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono attribuite, per una quota pari a 448,6 milioni di euro, alle Regioni per le finalità di cui all'articolo 2 e, per una quota pari a 15 milioni di euro, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le finalità di cui all'articolo 3. Il riparto generale riassuntivo delle risorse finanziarie complessive per l'anno 2017 è riportato nell'allegata Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Nelle more degli esiti della rilevazione di cui all'articolo 3, comma 5, del D.M. 26 settembre 2016, di riparto del Fondo per le non autosufficienze 2016, in ordine al numero delle persone con disabilità gravissima, tra cui quelle affette dal morbo di Alzheimer in tale condizione, nonché delle determinazioni del Piano per la non autosufficienza, di cui all'articolo 7 del medesimo decreto, i criteri utilizzati per il riparto per l'anno 2017 sono basati sugli indicatori stabiliti dall'articolo 1, comma 2, del D.M. 26 settembre 2016. Le quote percentuali di riparto in tal modo individuate sono riportate nella colonna A della Tabella 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro della Salute,

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

*ed il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con delega in materia di
politiche per la famiglia*

4. Le quote di riparto di cui al comma 3 sono riproporzionate, con riferimento alle sole Regioni a statuto ordinario, come da colonna B della Tabella 2, al fine di individuare il contributo delle medesime per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2017 fissato in 50 milioni di euro in base all'Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 23 febbraio 2017, ai sensi dell'articolo 1, commi 680 e 682, della legge n. 208 del 2015. Le Regioni a statuto ordinario, a valere su risorse regionali, integrano del medesimo ammontare, indicato nella colonna C della Tabella 2, la quota del Fondo nazionale per le non autosufficienze loro attribuita per le finalità di cui all'articolo 2.
5. Sulla base di quanto previsto ai commi 3 e 4, il riparto alle Regioni del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2017 avviene secondo le quote riportate nella colonna D della Tabella 2.
6. A seguito dell'integrazione del Fondo per le non autosufficienze ai sensi del comma 4, le risorse complessivamente disponibili nelle Regioni per gli interventi di cui all'articolo 2 è quello riportato nella colonna E della Tabella 2. Le Regioni programmano gli interventi sull'ammontare complessivo ivi riportato.
7. Eventuali ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di incremento dello stanziamento sul capitolo di spesa 3538 "Fondo per le non autosufficienze", saranno ripartite fra le Regioni secondo le quote di cui alla colonna A della Tabella 2 del presente decreto.

Articolo 2

(Finalità)

1. Le risorse di cui all'articolo 1 sono destinate alla realizzazione delle prestazioni, degli interventi e dei servizi assistenziali di cui all'articolo 2 del D.M. 26 settembre 2016, di riparto del Fondo per le non autosufficienze 2016.
2. Le Regioni utilizzano le risorse di cui al presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 1, comma 4, prioritariamente, e comunque in maniera esclusiva per una quota non inferiore al 50%, per gli interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima, di cui all'articolo 3 del D.M. 26 settembre 2016, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica e delle persone con stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette dal morbo di Alzheimer in tale condizione.



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro della Salute,

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

*ed il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con delega in materia di
politiche per la famiglia*

Articolo 3

(Progetti sperimentali in materia di vita indipendente)

1. A valere sulla quota del Fondo per le non autosufficienze destinata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per un ammontare di 15 milioni di euro, sono finanziate azioni di natura sperimentale, per complessivi quindici milioni di euro, volte all'attuazione del Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, relativamente alla linea di attività n. 3, "Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società". Le risorse, volte a potenziare i progetti riguardanti misure atte a rendere effettivamente indipendente la vita delle persone con disabilità grave come previsto dalle disposizioni di cui alla legge 21 maggio 1998, n. 162, sono attribuite ai territori coinvolti nella sperimentazione per il tramite delle Regioni sulla base di linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le Regioni possono riprogrammare, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le risorse già destinate nelle passate annualità ai Progetti sperimentali in materia di vita indipendente sulla base dell'evoluzione della sperimentazione e di eventuali esigenze sopravvenute.

Articolo 4

(Disposizioni finali)

1. Ai fini dell'erogazione delle risorse di cui al presente decreto resta fermo quanto stabilito dall'articolo 5 del D.M. 26 settembre 2016, di riparto del Fondo per le non autosufficienze 2016. In ogni caso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procederà all'erogazione delle risorse all'esito della valutazione della destinazione, da parte delle Regioni, delle risorse di cui all'articolo 1, comma 4, per le finalità del presente decreto.
2. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 3, comma 6, del D.M. 26 settembre 2016, le informazioni sulla presa in carico e le prestazioni erogate in favore delle persone con disabilità gravissima sono messe a disposizione del Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 78 del 2010, secondo le modalità di cui all'allegato 1, parte integrante del presente decreto. Nel medesimo allegato sono altresì indicate, ad



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro della Salute,

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

*ed il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con delega in materia di
politiche per la famiglia*

integrazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 23 novembre 2016, le modalità di messa a disposizione delle informazioni relative agli interventi a valere sulle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112.

3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, trova applicazione il D.M. 26 settembre 2016, di riparto del Fondo per le non autosufficienze 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, li

Il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Giuliano Poletti

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Pietro Carlo Padoan

Il Ministro della salute
Beatrice Lorenzin

Il Ministro per gli
affari regionali e le autonomie

Tabella 1

Riparto generale delle risorse finanziarie del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2017

Totale delle risorse finanziarie da ripartire:	€ 463.600.000,00
Fondi destinati alle Regioni	€ 448.600.000,00
Fondi destinati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per progetti sperimentali in materia di vita indipendente	€ 15.000.000,00

Il Sole 24 ORE
Sanita

Tabella n. 2 – Risorse regionali per l'anno 2017

REGIONI	Quota regioni (%) Col. A	Riproportzionamento quota regioni statuto ordinario (%) Col. B	Risorse a carico del bilancio regionale (€) Col. C	Risorse FNA 2017 (€) Col. D	Totale (€) Col. E
<i>Abruzzo</i>	2,42%	2,80%	1.400.000	10.666.120	12.066.120
<i>Basilicata</i>	1,10%	1,28%	640.000	4.844.600	5.484.600
<i>Calabria</i>	3,50%	4,05%	2.025.000	15.426.000	17.451.000
<i>Campania</i>	8,45%	9,79%	4.895.000	37.236.700	42.131.700
<i>Emilia Romagna</i>	7,86%	9,10%	4.550.000	34.639.960	39.189.960
<i>Friuli Ven. Giulia</i>	2,32%			11.567.520	11.567.520
<i>Lazio</i>	9,08%	10,52%	5.260.000	40.012.880	45.272.880
<i>Liguria</i>	3,38%	3,92%	1.960.000	14.892.680	16.852.680
<i>Lombardia</i>	15,79%	18,29%	9.145.000	69.583.940	78.728.940
<i>Marche</i>	2,86%	3,31%	1.655.000	12.604.960	14.259.960
<i>Molise</i>	0,68%	0,79%	395.000	2.995.480	3.390.480
<i>Piemonte</i>	8,02%	9,29%	4.645.000	35.342.720	39.987.720
<i>Puglia</i>	6,58%	7,62%	3.810.000	28.997.880	32.807.880
<i>Sardegna</i>	2,81%			14.010.660	14.010.660
<i>Sicilia</i>	8,28%			41.284.080	41.284.080
<i>Toscana</i>	7,04%	8,15%	4.075.000	31.026.440	35.101.440
<i>Umbria</i>	1,72%	1,99%	995.000	7.580.920	8.575.920
<i>Valle d'Aosta</i>	0,25%			1.246.500	1.246.500
<i>Veneto</i>	7,86%	9,10%	4.550.000	34.639.960	39.189.960
TOTALE REGIONI	100,00%	100,00%	50.000.000	448.600.000	498.600.000

Allegato n. 1
Monitoraggio mediante il Casellario dell'assistenza

1. Ai fini del miglioramento della programmazione, del monitoraggio e della rendicontazione, con riferimento alle informazioni sulle prestazioni di cui all'articolo 2 del presente decreto, in luogo di quanto previsto all'articolo 3, comma 6, ultimo periodo, del D.M. 26 settembre 2016, per le sole persone in condizione di disabilità gravissima sono compilati i campi "2.3.4 - Codice prestazione" e "2.3.5 - Denominazione prestazione" della sezione 3 della Tabella 2 del decreto interministeriale 16 dicembre 2014, utilizzando le seguente voci:

Codice	Denominazione	Descrizione
A9.01.01	FNA-Disabilità gravissime: assistenza domiciliare	Articolo 2, comma 1, lettera a), del D.M. 26 settembre 2016, di riparto del FNA 2016
A9.01.02	FNA-Disabilità gravissime: assistenza domiciliare indiretta	Articolo 2, comma 1, lettera b), del D.M. 26 settembre 2016, di riparto del FNA 2016
A9.01.03	FNA-Disabilità gravissime: interventi complementari all'assistenza domiciliare	Articolo 2, comma 1, lettera c), del D.M. 26 settembre 2016, di riparto del FNA 2016

2. Ai fini del miglioramento della programmazione, del monitoraggio e della rendicontazione, con riferimento agli interventi e ai servizi di cui all'articolo 5, comma 4, del D.M. 23 novembre 2016, fatta eccezione per quelli di cui alla lettera d), erogati a valere sul Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n.112, in luogo di quanto previsto all'articolo 6, comma 5, ultimo periodo, del D.M. 23 novembre 2016, sono compilati i campi "2.3.4 - Codice prestazione" e "2.3.5 - Denominazione prestazione" della sezione 3 della Tabella 2 del decreto interministeriale 16 dicembre 2014, utilizzando le seguente voci:

Codice	Denominazione	Descrizione
A9.02.01	Fondo PCD prive del sostegno familiare: percorsi di accompagnamento	Articolo 5, comma 4, lettera a), del D.M. 23 novembre 2016
A9.02.02	Fondo PCD prive del sostegno familiare: supporto alla domiciliarità	Articolo 5, comma 4, lettera b), del D.M. 23 novembre 2016
A9.02.03	Fondo PCD prive del sostegno familiare: sviluppo competenze	Articolo 5, comma 4, lettera c), del D.M. 23 novembre 2016
A9.02.04	Fondo PCD prive del sostegno familiare: permanenza temporanea extra-familiare	Articolo 5, comma 4, lettera e), del D.M. 23 novembre 2016

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il decreto in esame ripartisce le risorse del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2017.

L'articolo 1 effettua la ricognizione delle risorse complessivamente attribuite al Fondo e i criteri con cui vengono ripartite. Come è noto, la dotazione del Fondo, stabilita in 450 milioni di euro dalla legge di bilancio per il 2017 è stata incrementata di ulteriori 50 milioni di euro ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 243 del 2016. E' però successivamente intervenuta l'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, in data 23 febbraio 2017, che nel determinare le modalità per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2017 da parte delle Regioni a Statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 1, commi 680 e 682, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha rideterminato in 450 milioni di euro la dotazione del Fondo, di fatto sterilizzando l'intervento legislativo incrementativo. A queste risorse sono comunque poi da aggiungersi le risorse attribuite al Fondo ai sensi dell'articolo 1, comma 109, della legge n. 228 del 2012, determinate in 13,6 milioni di euro dall'apposita Conferenza di servizio, relative ai risparmi conseguiti in esito all'attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di prestazioni di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità svolte dall'INPS e dalle verifiche straordinarie annue aggiuntive. Al comma 1, ai sensi della disciplina sopra ripercorsa, la dotazione del Fondo è quindi fissata in 463,6 milioni di euro.

Di queste risorse, 15 milioni di euro, come nel 2016, sono destinati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento di sperimentazioni territoriali in materia di vita indipendente, e il resto alle regioni per un ammontare pari a 448,6 milioni di euro (comma 2).

I criteri per il riparto alle regioni della quota di competenza sono i medesimi utilizzati per l'annualità 2016 e cioè per il 60% sulla base della popolazione ultra-75 enne e per il 40% sulla base delle quote di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali (comma 3). Le risultanti quote percentuali di riparto devono però essere applicate al lordo della decurtazione operata per effetto della citata intesa del 23 febbraio 2017 in sede di Conferenza Stato-Regioni, atteso che tale decurtazione afferisce alle sole regioni a statuto ordinario e non opera pertanto con riferimento alle regioni a statuto speciale (le province autonome sono escluse dal riparto del Fondo per le non autosufficienze per gli effetti dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191). Le quote così calcolate, riportate in Tabella 1, sono quindi quelle finali per le sole regioni a statuto speciale. Per le regioni a statuto ordinario, invece, dalla quota così calcolata va detratto il contributo alla manovra di finanza pubblica, fissato, nella citata Intesa, per quanto concerne il Fondo per le non autosufficienze, in complessivi 50 milioni di euro. Al fine di determinare tale contributo per ciascuna regione è comunque necessario riproporzionare le quote percentuali regionali di riparto con riferimento alle sole regioni interessate. Applicando le quote così rideterminate all'ammontare complessivo di 50 milioni di euro, si ottiene il contributo a carico di ciascuna regione da detrarre alla quota lorda indicata nella tabella 1 (comma 4, primo periodo; i contributi regionali sono indicati nella colonna C della Tabella 2 del decreto). Poiché le regioni si sono impegnate a reintegrare i minori trasferimenti dal bilancio dello Stato con risorse proprie in maniera da compensare integralmente la riduzione operata dalla citata Intesa, in tal modo è anche identificato l'onere a carico del bilancio regionale (comma 4, secondo periodo). La quota finale per le regioni a statuto ordinario, ottenuta per sottrazione dalla quota lorda, è indicata nella colonna D della Tabella 2 del decreto (comma 5). Si noti che l'ammontare complessivo per gli interventi previsti dal Fondo per le non autosufficienze sul territorio regionale, inclusivo della quota reintegrata a valere sul bilancio regionale, riportato nella colonna E della Tabella 2 del decreto

(comma 6) e su cui le regioni effettuano la programmazione degli interventi, coincide (per costruzione) con la quota lorda in tabella 1 della presente relazione.

Tabella 1 – Quote di riparto del Fondo per le non autosufficienze al lordo della decurtazione operata con l'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, in data 23 febbraio 2017

REGIONI	Quota (%)	Risorse (€)
<i>Abruzzo</i>	2,42%	12.066.120
<i>Basilicata</i>	1,10%	5.484.600
<i>Calabria</i>	3,50%	17.451.000
<i>Campania</i>	8,45%	42.131.700
<i>Emilia Romagna</i>	7,86%	39.189.960
<i>Friuli Ven. Giulia</i>	2,32%	11.567.520
<i>Lazio</i>	9,08%	45.272.880
<i>Liguria</i>	3,38%	16.852.680
<i>Lombardia</i>	15,79%	78.728.940
<i>Marche</i>	2,86%	14.259.960
<i>Molise</i>	0,68%	3.390.480
<i>Piemonte</i>	8,02%	39.987.720
<i>Puglia</i>	6,58%	32.807.880
<i>Sardegna</i>	2,81%	14.010.660
<i>Sicilia</i>	8,28%	41.284.080
<i>Toscana</i>	7,04%	35.101.440
<i>Umbria</i>	1,72%	8.575.920
<i>Valle d'Aosta</i>	0,25%	1.246.500
<i>Veneto</i>	7,86%	39.189.960
TOTALI	100,00%	498.600.000

Nei successivi articoli 2 e 3 si confermano, rispettivamente per le Regioni e per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le medesime finalità già previste dal decreto interministeriale 26 settembre 2016, di riparto del Fondo per le non autosufficienze 2016.

Nelle disposizioni finali, di cui all'articolo 4, al comma 1 si richiama la necessità, ai fini dell'erogazione delle risorse, che le programmazioni regionali da sottoporre all'esame del Ministero (insieme alla rendicontazione sull'utilizzo delle risorse ripartite nelle annualità precedenti) ai sensi dell'articolo 5 del D.M. 26 settembre 2016, siano inclusive delle quote a valere sul bilancio regionale di cui all'articolo 1, comma 4. Al comma 2 si danno indicazioni più puntuali con riferimento al monitoraggio delle prestazioni erogate e ai codici da utilizzare per il popolamento del Casellario

dell'assistenza (anche con riferimento alle prestazioni a valere sul Fondo del c.d. "Dopo di noi", di cui alla legge n. 112 del 2016). Al comma 3 si richiamano in generale tutte le disposizioni del decreto interministeriale 26 settembre 2016, di riparto del Fondo per le non autosufficienze 2016, laddove non diversamente disciplinato.

Il Sole **24 ORE**
Sanità24